

TAR Catanzaro 22/04/1997 n. 280

legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

L'art.13, lett. c), della legge 8 agosto 1977, n.584 - il quale dispone che può essere escluso dalla gara d'appalto ogni concorrente che abbia riportato condanna penale con sentenza passata in giudicato per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale - attribuisce alla P.A. un potere il cui esercizio comporta, se non proprio discrezionalità, quanto meno un ampio margine di valutazione e di apprezzamento caso per caso circa l'effettiva riconducibilità delle situazioni in concreto rilevate alla fattispecie legale, vale a dire che i reati per cui siano intervenute le eventuali condanne siano tali da incidere gravemente sulla moralità professionale dei concorrenti, risultando, quindi, normale che tale valutazione, in cui possono venire in rilievo una molteplicità di elementi, si estrinsechi in un'apposita valutazione che, seppure succintamente, ne dia contezza.L'art.13 della legge 8 agosto 1977, n.584 - il quale prevede l'esclusione dalla gara d'appalto del concorrente che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incide gravemente sulla sua moralità professionale - comporta l'autonomia del giudizio di gravità in sede amministrativa rispetto a quello formulato dal giudice penale.